

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

nell'interesse del sig. Ivan Ruffini (C.F. RFFVNI72A19L103F), nato a Teramo (TE), il 19 gennaio 1972 e residente in Mosciano Sant'Angelo, (TE), nella Via Nazionale, n. 10 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel. e fax 091.7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel. e fax 091.7794561) e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D), tel. e fax 091.7794561, chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- l'**Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della nota prot. n. URM1SAM-87381/2020, adottata dal Direttore dell'Area Servizi agli Studenti dell'università di Roma "La Sapienza", notificata a mezzo pec il 26 novembre 2020, con la quale è stata negata la richiesta di valutazione del *curriculum studiorum* e conseguente richiesta di immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia inoltrata dal ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse del ricorrente e in atto non conosciuto:

- del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. 1208 del 4 marzo 2020;
- del Regolamento Studenti per l'a.a. 2020/2021 dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- Regolamento Didattico del Corso di Laurea dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" attualmente vigente;
- del Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 e relativi Allegati.

FATTO

1. Il sig. Ruffini è iscritto al terzo anno del corso di laurea in Biotecnologie presso l'Università degli Studi di Teramo.
2. Avendo la necessità di conseguire il titolo di laurea in Medicina e Chirurgia per esigenze professionali, ha atteso la pubblicazione del bando disciplinante le modalità di trasferimento/immatricolazione ad anno successivo al primo per l'a.a. 2020/2021 del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia da parte dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
3. Il 5 agosto 2020, l'Ateneo resistente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un «Avviso per i trasferimenti per l'a.a. 2020-2021» rappresentando che tale Avviso riguardava unicamente *“il trasferimento al Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria”*.

A oggi non risulta essere stato pubblicato alcun avviso per i trasferimenti/immatricolazione ad anno successivo al primo per l'a.a. 2020/2021 presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Avviso che, per il Corso di Laurea di interesse, non viene indetto dal 2018.

4. A dispetto di quanto si trae dalle informazioni presenti sul sito istituzionale di Ateneo, dall'analisi delle precedenti procedure concorsuali indette per l'immatricolazione ad anni successivo al primo, emerge la sussistenza un notevole contingente di posti liberi residui presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Invero, dall'analisi dei dati della procedura concorsuale indetta dall'Ateneo resistente nell'anno 2018 residuano n. 25 posti.

La fondatezza di tale rilievo è stata riconosciuta anche da Codesto Ecc.mo Collegio il quale ha ordinato la rivalutazione di istanze di immatricolazione analoghe a quella del ricorrente proprio in considerazione della presenza dei posti in questione (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 3 aprile 2020, sentenze nn. 3759, 3758 e 3757).

Recentemente è emersa altresì la presenza di posti ancora disponibili e non assegnati in relazione al contingente comunitari e non comunitari residenti in Italia individuato per l'a.a. 2018/2019.

In particolare la Sezione VI del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3835 del 30 giugno 2020, ha ordinato il riesame di un'istanza presentata dall'appellante alla luce della ravvisata esistenza di *«52 posti vacanti, in ipotesi impiegabili per il trasferimento o l'iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia per cui è causa»*.

5. L'Ateneo resistente, quindi, pur in presenza di posti liberi, violando le prescrizioni di cui al D.M. Mur n. 218/2020, non ha indetto una procedura concorsuale per l'immatricolazione ad anno successivo al primo, bloccando la mobilità all'ingresso di coloro che possono accedere ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia mediante la convalida della carriera pregressa avendo già conseguito un titolo di laurea in un Corso affine.

6. Il sig. Ruffini pertanto, il 19 novembre 2020, rappresentando la sussistenza di posti vacanti, ha inoltrato istanza valutazione del proprio *curriculum studiorum* e conseguente richiesta di immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

7. L'Università romana con l'impugnato provvedimento, pur non negando l'esistenza di posti vacanti, ha rigettato la suddetta istanza.

L'Ateneo ha così motivato il rigetto dell'istanza inoltrata da parte ricorrente: «la richiesta di riconoscimento preventivo della carriera pregressa ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo, può essere presentata e valutata solo a seguito della pubblicazione di uno specifico

“Avviso per posti liberi su anni successivi al primo”, che è subordinato alla verifica della presenza di posti disponibili (...).

Per l’a.a. 2020/2021 l’Avviso è stato emanato solo ed esclusivamente per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, scaduto in data 28/08/2020».

In altri termini, l’Ateneo – trincerandosi dietro la mancata pubblicazione dei bandi per l’immatricolazione ad anno successivo al primo e interpretando in maniera distorta le disposizioni ministeriali – né ha pubblicato il bando per l’immatricolazione ad anno successivo al primo né ha valutato l’istanza a tal fine presentata da parte ricorrente.

8. Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione dell’efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 24171990 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. MUR 218/2020 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 33, 34, 36 E 96 DELLA COSTITUZIONE.

Il Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020, recante le «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021*», all’Allegato 2, punto 13, prevede espressamente che «*le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca.*

Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi».

Dunque se è vero che gli interessati devono partecipare a tali procedure concorsuali è altrettanto vero che gli Atenei devono indirle con continuità in modo da non sacrificare illegittimamente le aspettative degli studenti interessati.

L'Ateneo resistente ha violato la citata disposizione ministeriale.

Pur avendo un notevole contingente di posti disponibili da destinare ex D.M. n. 218/2020 alle immatricolazioni ad anno successivo al primo, infatti, non ha indetto alcuna procedura concorsuale per l'anno accademico 2020/2021.

A fronte dell'arbitraria scelta di non mettere a bando i posti liberi, l'Ateneo resistente ha rigettato *de plano* l'istanza inoltrata da parte ricorrente affermando che «*la richiesta di riconoscimento preventivo della carriera pregressa ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo, può essere presentata e valutata solo a seguito della pubblicazione di uno specifico "Avviso per posti liberi su anni successivi al primo"*».

Ebbene, in un momento in cui le Università italiane sono chiamate a porre in essere tutte le misure necessarie per garantire il totale utilizzo dei posti vacanti e quindi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni, l'Ateneo resistente ha agito in spregio a quanto disposto dal Mur, impedendo l'immatricolazione ad anno successivo al primo a chi è in possesso dei requisiti richiesti.

L'arbitrarietà del rigetto in esame si manifesta in tutta la sua gravità se si considera che l'accesso ad anno successivo al primo è "bloccato" da anni!

L'università degli Studi di Roma La Sapienza non pubblica un bando per l'immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dal 2018.

Ciò nonostante, l'Ateneo persevera nella propria inerzia e rigetta le istanze degli aventi diritto senza valutarne l'idoneità; utilizzando quale motivazione del mancato accoglimento proprio la norma ministeriale che viola.

Come pocanzi anticipato, l'ultima procedura concorsuale infatti risale all'«*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria*», pubblicato il 18 ottobre 2018.

L'Ateneo sostiene di non avere posti liberi e conseguentemente, di non poter consentire la mobilità in ingresso a coloro che, alla luce della vigente normativa, hanno i requisiti per iscriversi ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

La superiore argomentazione, oltre ad essere già di per sé poco credibile – significherebbe che nessuno studente di Medicina dei tre Poli didattici dell'Ateneo resistente rinuncia agli studi, si trasferisce o abbandona – è smentita dall'analisi delle precedenti procedure concorsuali e dai numeri degli studenti immatricolati.

I.A. Dall'analisi della menzionata procedura concorsuale di cui all'Avviso 2018 emerge che sono residuati diversi posti.

Non tutti i posti messi a bando ne 2018 sono stati assegnati o per assenza di idonei o per mancanza di domande di partecipazione.

Segnatamente, dei n. 30 posti messi a bando per il VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – Corso E, Polo Pontino ne sono stati assegnati solo 5.


Dunque, non solo, ad oggi, venticinque posti risultano inutilizzati, ma altresì, non sussistendo un VII anno accademico, sono stati “gettati al macero”.

L'incontrovertibile giacenza di venticinque posti è comprovata dal banale confronto delle tabelle redatte da La Sapienza, pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo e versate in atti:

1) dalla seguente Tabella estratta dall'«*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria*» si evince il numero esatto dei posti che, in quanto liberi, sono stati messi a bando:

3. POSTI DISPONIBILI

Corso di studi	Anno di corso	Vacanza di posti disponibili non compensati
Medicina e Chirurgia Policlinico (Corsi di laurea A-B-C-D)	II°	5
Medicina e Chirurgia Polo Pontino (Corso di laurea E)	II°	4
	IV°	19
	VI°	30
Medicina e Chirurgia S. Andrea	II°	2
Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Corso di laurea F)	II°	11
	III°	9
	IV°	2
	VI°	6
Odontoiatria e Protesi Dentaria	III°	2
	IV°	5



2) dalla «*Graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo. "Sapienza" Medicina e Chirurgia VI anno*» si evince che solo n. 4 partecipanti sono stati assegnati al Corso E (ovvero al Polo Pontino, corso di odierno interesse) e n. 6 partecipanti sono stati assegnati al Corso F (ovvero Corso di Laurea in Medicina – Lingua Inglese).

Un solo partecipante risulta idoneo.

	ID	Anno	Test	% es sost.	CFU	Congr progr	FC	Data	Esito
1.	136198	VI	NO	100	300	Parziale	NO	08/07/69	Assegnato corso E
2.	134640	VI	NO	100	298	Parziale	NO	17/04/94	Assegnato corso F
3.	135573	VI	NO	100	298	Parziale	NO	22/06/93	Assegnato corso F
4.	135030	VI	NO	100	298	Parziale	SI	12/01/94	Assegnato corso F
5.	134664	VI	NO	100	291,6	Parziale	NO	13/01/94	Assegnato corso F
6.	136112	VI	NO	100	291,6	Parziale	NO	16/09/93	Assegnato corso F
7.	136098	VI	NO	100	291,6	Parziale	NO	08/06/92	Assegnato corso F
8.	134479	VI	NO	100	291,6	Parziale	NO	03/05/89	Idoneo
9.	134741	VI	NO	86,67	235,1	Parziale	SI	19/04/93	Assegnato corso E
10.	135875	VI	NO	78,13	337	Parziale	SI	15/10/92	Assegnato corso E
11.	135976	VI	NO	78,13	331,6	Parziale	SI	23/12/93	Assegnato corso E
	134709	VI	Domanda incongrua						
	136039	VI	Domanda incongrua						



Ebbene, pur volendo ammettere che l'«idoneo» e i n. 4 «assegnat(i) a corso E» siano stati tutti regolarmente immatricolati su n. 30 posti messi a bando ne rimangono liberi n. 25!

Detti venticinque posti sono tuttora vacanti, l'Ateneo non ha effettuato alcuno scorrimento e non ha provveduto alla redistribuzione dei posti (come invece ha fatto, da ultimo nel corso del corrente anno accademico, al termine delle procedure di trasferimento/immatricolazione ad anno successivo al primo per il Corso di Laurea in Odontoiatria, cfr. documentazione versata in atti).

Ebbene, l'Ateneo con ogni evidenza, nel rispetto della normativa disciplinante la materia, avrebbe dovuto utilizzare i venticinque posti residui, consentendo agli interessati di partecipare alle procedure meritocratiche.

Del resto, la giurisprudenza da anni ribadisce con assoluta costanza la necessità che le Università devono provvedere all'utilizzo di tutti i posti liberi.

Da ultimo il Consiglio di Stato ha evidenziato la «*rilevanza assunta in subiecta materia del principio del tendenziale integrale utilizzo delle risorse disponibili e, in specie, alla sua possibile applicazione al fine di consentire le iscrizioni ad anni successivi al primo utilizzando i posti residui disponibili nell'ambito dell'intero corso di laurea (anziché per ciascun anno di corso preso in esame)*» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, **15 gennaio 2021**, n. 75).

Coprire posti a vario titolo inutilizzati costituisce dunque per l'Ateneo un atto dovuto, poiché la programmazione del numero degli ammessi ai Corsi di Laurea a numero programmato risulta effettuata anche in relazione alle capacità delle strutture didattiche dei singoli Atenei, oltre che in relazione al fabbisogno di professionalità annualmente stimato.

Incontestabile è il dovere degli Atenei di attivarsi per assicurare la saturazione di tutti i posti a vario titolo disponibili.

Come è stato ripetutamente affermato dal Giudice amministrativo, anche nelle ipotesi di Corsi di Laurea a “numero chiuso”, la normativa disciplinante la materia deve essere intesa alla luce

del rilievo costituzionale attribuito al diritto allo studio, a norma degli articoli 33 e 34 della Costituzione.

Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio in più occasioni ha affermato che *«ai sensi dell'art.3 della Legge n. 264 del 1999, si deve dare preminenza al criterio della capacità ricettiva dell'Ateneo, rispetto a quello, che può considerarsi recessivo (purché contenuto nei modesti limiti numerici dei posti, rimasti inutilizzati dagli originari riservatari), del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, n.6248 e n.3197 del 2014, nonché n. 248 del 2018)»* (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 10029 del 26 luglio 2019).

Donde l'illegittimità del *modus operandi* dell'Università resistente.

In merito alla sussistenza dei venticinque posti liberi e giacenti dal 2018 sia consentita a questa difesa una sintetica digressione.

La questione trattata è già nota a Codesto ecc.mo Collegio, essendo stata oggetto di diversi giudizi, invero differenti dal presente.

In tali giudizi, a fronte dei dati matematici e della documentazione a supporto presentata da questa difesa l'Università La Sapienza non ha mai dimostrato l'effettivo utilizzo dei posti in esame.

L'Ateneo resistente si è sempre limitato ad affermare che “non vi sono posti disponibili presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia”.

La superiore affermazione non è mai stata corroborata da documentazione a sostegno.

Ebbene, se è vero che i venticinque posti residuanti dall'Avviso 2018 – la graduatoria redatta da controparte è incontrovertibile nell'attestare il mancato utilizzo di tutti i posti – non sono più disponibili, l'Ateneo dovrebbe spiegare come li ha utilizzati posto che:

- non ha pubblicato Avvisi per l'immatricolazione ad anno successivo al primo;
- non ha fatto scorrere la graduatoria di cui all'Avviso 2018;

- non ha provveduto all'immatricolazione dei ricorrenti vittoriosi.

Se questi posti non sono stati utilizzati per gli aventi diritto è inevitabile domandarsi come siano stati utilizzati.

A tal fine, qualora Codesto Ecc.mo Collegio ritenesse non sufficiente la documentazione prodotta a sostegno dell'attuale giacenza di (almeno) venticinque posti liberi, si chiede sin da subito di voler ordinare all'Ateneo resistente di depositare idonea documentazione comprovante l'utilizzo dei posti e le relative modalità, disponendo, se ritenuto opportuno, anche la nomina di un Commissario ad acta.

Nei precedenti giudizi, infatti, il Commissario all'uopo nominato non si è mai insediato.

I.B. Ai superiori posti disponibili, ad ulteriore conferma dell'illegittimità del provvedimento impugnato e della violazione del punto 13 dell'Allegato 2 al D.M. n. 218/2020, devono essere aggiunti ulteriori cinquantadue posti vacanti.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3835 del 30 giugno 2020, ha rilevato la sussistenza di *«52 posti vacanti, in ipotesi impiegabili per il trasferimento o l'iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia per cui è causa»* rilevati da Codesto Ecc.mo

Nel dettaglio, il Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla capacità recettiva dell'Università La Sapienza, ha accolto la tesi difensiva secondo cui sussistono altri posti liberi e non utilizzati destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia.

I posti assegnati dal Mur all'Università appellata per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2018/2019 erano n. 888.

Dalla piana lettura del D.M. n. 524 del 28 giugno 2018 e dal D.M. n. 520 del 28 giugno 2018 si evince che:

- n. 833 posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia;
- n. 53 posti destinati agli studenti non comunitari non residenti in Italia.

Ebbene, rispetto al numero di n. 888 posti previsti dal bando d'Ateneo, il numero degli studenti immatricolati al primo anno corrisponde a n. 836, con conseguente emersione di 52 posti liberi, ad oggi vacanti.

I suddetti posti appartenenti all'anno 2018/2019 e non utilizzati, quindi potevano essere perfettamente utilizzati l'anno accademico successivo e, segnatamente per l'immatricolazione al II anno di parte ricorrente.

In definitiva, ai n. 25 posti liberi, residuati dall'Avviso 2018 indetto da La Sapienza devono aggiungersi i n. 52 posti liberi del contingente comunitari e non comunitari residenti in Italia individuato per l'a.a. 2018/2019 per un totale di n. 77 posti vacanti.

Inconfutabilmente errata e non condivisibile si manifesta, pertanto, l'ordinanza nella parte in cui il T.A.R. ha inspiegabilmente ritenuto "indimostrata la sussistenza di posti liberi in anni successivi al primo".

I.C. Infine, deve rilevarsi come ai posti precedentemente individuati debbano essere aggiunti tutti quei posti che, a causa del "disallineamento tra fabbisogno e offerta formativa", annualmente il Ministero non mette a bando per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Il disallineamento tra offerta formativa/fabbisogno per l'a.a. 2018\2019 ha fondamentale rilievo nel caso di specie.

Il riferito disallineamento infatti ha generato – per un banale effetto domino – l'innegabile sussistenza di posti liberi proprio per la coorte di interesse del ricorrente; se per il primo anno dell'anno accademico 2018\2019 mancavano migliaia di posti, a cascata detto deficit si ripercuote inevitabilmente anche negli altri di corso.

Peraltro il «*disallineamento tra fabbisogno e offerta formativa*», stigmatizzato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5429 pubblicata lo scorso 11 settembre 2020, ha evidenziato una gravissima *mala gestio* dei numeri dei posti messi a concorso nelle prove d'ammissione a ciascun Corso di Laurea ad accesso programmato, tant'è che il Giudice di Appello ha dovuto

ricordare che *«il Ministero deve sempre garantire che il sistema universitario raggiunga tali obiettivi in base alle risorse di volta in volta disponibili (ovvero che «l'Università deve formare i migliori laureati ed evitare affollamenti e dispersione scolastica») e che le «Università pur nella loro autonomia, devono assicurare, tra l'altro, un'adeguata flessibilità organizzativa in continuo divenire nei servizi da rendere».*

Nel solco di tali principi, diversi TT.AA.RR. hanno provveduto ad immatricolare ad anno successivo il primo i ricorrenti.

Il T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara, ad esempio, ha rilevato che «allo stato non sussiste un limite numerico ragionevolmente imposto all'accesso tramite il canale alternativo del trasferimento da altre facoltà di medicina o affini, e dunque non possono trovare applicazione tutti gli atti e conseguenti barriere all'entrata che su tale limite traevano fondamento.

L'unico presupposto attuale è pertanto quello del riconoscimento di un numero di crediti formativi minimo e idoneo a dimostrare, in vece del superamento dei test d'ingresso per chi proviene direttamente dalle scuole secondarie di secondo grado, il possesso delle capacità richieste per seguire i corsi (“non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo (cfr. l' art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato “regolamento didattico di ateneo” cfr. Consiglio di Stato adunanza plenaria 1 del 2015; Tar Pescara, sentenza breve 78 del 2018)» (cfr. T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 14 ottobre 2020, nn. 284, 282 e 281).

Patente appare dunque il rigetto odiernamente impugnato, motivato in relazione alla asserita impossibilità di valutare l'istanza al di fuori della pubblicazione di uno specifico “Avviso per

posti liberi su anni successivi al primo”, quando del tutto illegittimamente detto Avviso non è stato pubblicato dall’Ateneo.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO ADOTTATO DA LA SAPIENZA CON D.R. N. 1672/2018 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO STUDENTI DE LA SAPIENZA PER L’A.A. 2020/2021 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 33, 34, 36 E 96 DELLA COSTITUZIONE.

Alla luce delle superiori argomentazioni, posta l’illegittimità del *modus operandi* dell’Ateneo resistente che non ha provveduto a pubblicare un apposito Avviso per l’a.a. 2020/2021, non può non valutarsi l’illegittimità del rigetto anche in relazione all’omessa valutazione nel merito dell’istanza di immatricolazione inoltrata da parte ricorrente, stante la sussistenza dei presupposti indefettibili per procedere alla sua immatricolazione ad anno successivo al primo.

L’impugnato provvedimento di rigetto si palesa illegittimo oltre che per la violazione del D.M. n. 218/2020, anche per violazione del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

L’Allegato 2 al D.M. 218/2020, al punto 1, dispone che per le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’Ateneo di destinazione non più è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione e che tale *«disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi»*.

L’immatricolazione ad anno successivo al primo presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, dunque, è subordinata alla previa convalida dei crediti precedentemente maturati e alla sussistenza di un posto vacante nella coorte di riferimento.

I Regolamenti di Ateneo – nel solco di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria nella nota pronuncia n. 1/2015, ove si è affermato il principio per cui, **in caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo, il criterio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi e dell’esistenza di posti vacanti** – prevedono che il *curriculum studiorum* del richiedente l’ammissione debba essere sempre valutato anche qualora lo studente abbia già conseguito un titolo di studio presso un altro ateneo.

L’articolo 20 del Regolamento Didattico di Ateneo, richiamato dal Regolamento Studenti a.a. 2020/2021, rubricato «*Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole*», prevede espressamente che:

«1. Le domande di trasferimento presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio relativo al corso di destinazione, che:

a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, nel rispetto della normativa vigente e della durata complessiva del corso di studio;

b) stabilisce l’eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere;

c) formula il percorso formativo di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio».

Illegittima appare dunque l’omessa valutazione preventiva del *curriculum studiorum* del ricorrente.

E ancora, l’art. 11, commi 7 e 8, del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 1208 del 4 marzo 2020 «*Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell’Università, ovvero nello stesso o*

in altro Corso di studio di altra Università di accertata qualificazione compete al Consiglio di Corso di Studio e di Area Didattica del corso di Laurea o Laurea magistrale al quale lo studente chiede di iscriversi ed avviene secondo regole generali prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate.

In ogni caso, i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, in coerenza con la tipologia di Corso di studio; il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.

8. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di Laurea o di Laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. ».

In violazione di tali prescrizioni, l'Università ha omesso qualsiasi valutazione della carriera di studio del ricorrente, nonché dei numerosi crediti dallo stesso acquisiti, rigettando *de plano* la sua istanza.

La superficialità dell'Ateneo nell'esaminare la richiesta del ricorrente ha dunque determinato l'illegittimità del provvedimento di rigetto.

Il provvedimento impugnato, infatti, non contiene traccia di una compiuta ed effettiva istruttoria, oltre che della necessaria previa valutazione dei crediti acquisiti dall'istante, necessari per la relativa iscrizione.

L'immatricolazione ad anno successivo al primo, infatti, è condizionata dalla previa valutazione del pregresso percorso compiuto dallo studente presso il Corso di Laurea "affine" e dalla conseguente convalida dei crediti maturati.

Tale valutazione, come è stato più volte chiarito dal Giudice Amministrativo, «è una operazione che **costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione**» (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, n. 429/2018 e n. 497/2018).

Il T.A.R. Sicilia-Catania, con diverse sentenze brevi, ha dichiarato *«l'illegittimità, sotto tale profilo, del gravato diniego, ritenendo il Collegio che l'amministrazione universitaria abbia - di fatto - omissso ogni considerazione del curriculum studiorum della ricorrente, illegittimamente sostenendo l'obbligatorietà del "previo superamento di apposito test di ammissione»* (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 9 marzo 2018, n. 518; 3 aprile 2018, n. 677).

Conseguentemente, la domanda di iscrizione ad anni successivi al primo può (*rectius*: deve) essere subordinata alla concreta e rigorosa valutazione, da parte dell'Università, del percorso di formazione già svolto dal richiedente, ai fini del riconoscimento dei crediti necessari e il numero di posti disponibili per trasferimento programmato per ogni anno accademico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4756).

Donde l'illegittimità dell'impugnato rigetto.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

L'esistenza del *fumus boni iuris* risulta dalle considerazioni che precedono.

Parte ricorrente rischia di perdere un nuovo anno accademico che ha avuto recente avvio, con ulteriore compromissione del proprio diritto allo studio di cui all'art. 34 Cost..

Impedire al ricorrente di immatricolarsi, stante la sussistenza di posti liberi e l'innegabile capacità ricettiva dell'Ateneo resistente – anche alla luce della DAD – è del tutto irragionevole e pregiudicherebbe irreparabilmente la crescita formativa e le aspirazioni professionali del ricorrente.

Sul punto, non può non sottolinearsi che a causa dell'emergenza sanitaria è stata implementata la didattica a distanza, dunque, ogni eventuale perplessità – già smentita dai fatti – sulla capacità recettiva dell'Ateneo resistente viene del tutto meno.

Tale aspetto, d'altro canto, è stato già favorevolmente apprezzato da parte del Consiglio di Stato, il quale in diverse occasioni ha rilevato che *«non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, dal momento*

che è ormai esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni svolte in modalità frontale: le Università, in particolare, sono autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non solo per il periodo dell'emergenza "Covid-19"» (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3315).

Il provvedimento cautelare richiesto non comporterebbe quindi alcun disagio organizzativo per l'Ateneo circa il regolare svolgimento delle attività didattiche dal momento che le lezioni si svolgono a distanza.

Sul punto, tra l'altro, non è assolutamente rilevante il carattere "momentaneo" della circostanza che ha costretto le Università ad attrezzarsi per svolgere la didattica a distanza. Quello che in realtà rileva, infatti, è la consapevolezza che, grazie all'evolversi della tecnologia, non è più necessario svolgere necessariamente la didattica "frontale".

Per le materie "teoriche", ossia quelle che riguardano i primi anni di corso di laurea in Medicina, è assolutamente possibile, in effetti, derogare a tale assetto e assicurare la corretta fruizione della didattica ad un numero maggiore di studenti attraverso modalità telematiche.

Qualora non si procedesse alla sospensione degli atti impugnati parte ricorrente subirebbe una grave e irreparabile lesione del proprio diritto allo studio.

I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo accademico e, dunque, una volta occorso un danno molto grave e irreparabile per il ricorrente, il quale perderebbe ulteriori mesi preziosi prima di poter cominciare il proprio percorso di studi, illegittimamente procrastinato a data da destinarsi.

Per tutto quanto dedotto.

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

- **in via istruttoria:** ordinare all'Università di Roma La Sapienza di depositare tutta la documentazione attestante la situazione dei posti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (con riferimento a tutti i poli didattici Policlinico, Polo Pontino, Sant'Andrea), indicando il numero degli immatricolati (sia studenti comunitari sia studenti Extra Ue), dei trasferimenti in entrata e in uscita, degli abbandoni e delle rinunce intervenute negli anni accademici che vanno dal 2012 al 2020;

- **in via cautelare:** sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto ordinare all'Università di Roma La Sapienza di valutare il *curriculum studiorum* di parte ricorrente e conseguentemente, in caso idoneità, disporre l'immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma La Sapienza;

- **in via cautelare e in subordine:** disporre l'immatricolazione di parte ricorrente in soprannumero ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma La Sapienza;

- **nel merito,** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione di legge.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Si dichiara, infine, che ai sensi del T.U. spese di giustizia, la presente controversia sconta il contributo unificato pari a 650,00 euro.

Roma, 19 gennaio 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli